

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA PARZIALE**

Nella causa civile in I grado, iscritta al N° OMISSIS del Ruolo Generale dell'anno 2018, di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.07.2019, promossa da:

GARANTI DI SOCIETÀ

- OPPONENTI-

**CONTRO**

BANCA

- OPPOSTA -

E

SOCIETÀ 2

- INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.-

OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Spoleto

CONCLUSIONI: all'odierna udienza di discussione orale della causa le parti hanno discusso e concluso come da processo verbale, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con citazione notificata il 5.07.2018, GARANTI DI SOCIETÀ hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a loro notificato nella qualità di garanti e di terzi datori di ipoteca della SOCIETÀ, debitrice principale, dalla Banca, in persona del l.r.p.t., per il pagamento della somma di € 791.337,13 in forza di mutuo fondiario di originari euro 850.000,00 a rogito Dott. OMISSIS.

A fondamento della opposizione, sono stati dedotti i seguenti motivi:

- con riferimento alla posizione di GARANTE, il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione omnibus dell'8.10.2007;
- la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede della banca erogatrice, con conseguente nullità dei negozi di garanzia posti in essere in quanto ispirati alla sola logica di rafforzare la posizione creditoria dell'Istituto di credito: la prima fideiussione era infatti finalizzata a garantire un prefinanziamento mediante AC nel conto corrente n. OMISSIS per un importo pari ad euro 50.000,00 e veniva tuttavia accreditato un importo di euro 100.000,00 oltre che un finanziamento chirografario di euro 150.000,00. Tale operazione appariva finalizzata a giustificare la successiva variazione dell'importo della obbligazione fideiussoria del 22.10.2007 sino all'importo di euro 450.000,00. Seguiva poi una lettera aggiuntiva per variazione dell'importo, successiva alla erogazione del mutuo stipulato in data 17.04.2008;

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

- La nullità della fideiussione bancaria stipulata in conformità al modello ABI sulla base delle censure mosse da parte della Banca d'Italia, come chiarito dall'ordinanza del 12.12.2007 della Corte di Cassazione;
- La sopravvalutazione dell'immobile dato in garanzia per il mutuo, in quanto allo stesso risulta attribuito il valore di euro 1.926.320,00, laddove sussiste il limite di finanziabilità che deve essere osservato dal creditore bancario parametrato nella misura dell'80% del valore c.d. cauzionale dell'immobile ipotecato, al fine di rendere possibile una corretta concorrenzialità e regolarità del mercato del credito, con conseguente caducazione del mutuo e delle garanzie ad esso collegate;
- L'assenza di prova scritta del credito fatto valere ai sensi dell'art. 50 T.U.B., la previsione ed applicazione di un interesse moratorio del contratto di mutuo superiore alla soglia usuraria, la illegittima capitalizzazione degli interessi moratori, con conseguente violazione del principio di buona fede e correttezza, essendo stati applicati costi occulti, domandandosi la condanna al risarcimento dei danni derivanti, da determinarsi anche in via equitativa;
- La illegittimità della segnalazione del nominativo degli oppositori alla Centrale Rischi, ove già intervenuta, laddove una eventuale segnalazione inappropriata del nominativo dei garanti li avrebbe prodotto gravi danni agli stessi, i quali riservavano ogni eventuale azione in proposito, con diffida all'Istituto affinché si astenesse da tale illegittima attività e con riserva di separata azione per il risarcimento dei danni.

Per i motivi esposti gli oppositori – sintetizzando le prolisse conclusioni – hanno richiesto: -di accertare e dichiarare la nullità del mutuo e delle relative garanzie accessorie prestate, con revoca del decreto; - in via ulteriormente preliminare, accertare la nullità del decreto opposto per essere stato emesso in assenza di buona fede e correttezza e di idonea prova scritta; -nel merito, dichiarare la nullità parziale del mutuo, relativamente alle clausole che determinano tassi di interesse correnti e di mora per violazione della legge 108/1996 e dichiarare totalmente non dovuti gli interessi, accertando l'esatto dare avere tra le parti, previa espletando CTU contabile, ridefinendosi il piano di rimborso del mutuo, escludendo tutti gli interessi; - dichiarare, di conseguenza, l'assenza di ogni inadempimento da parte della mutuataria e dichiarare nulla, invalida illegittima la risoluzione del mutuo, escludendo tutti gli interessi in favore della Banca; - in via subordinata, dichiarare la nullità parziale del mutuo ex art. 1418 c.c. per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., per indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi di interesse; - dichiarare che la Banca non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa, anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, dichiarando di conseguenza la violazione del principio di buona fede e correttezza, in conseguenza dei vizi di cui alle precedenti conclusioni, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; - condannare la Banca Popolare di Spoleto a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del giudizio; -dichiarare la nullità di ogni obbligazione o garanzia accessoria al rapporto principale, ivi compresa la fideiussione prestata dai sig.ri GARANTI DI SOCIETÀ per tutte le ragioni espresse in atti, o in subordine, dichiarare la responsabilità dei fideiussori nei limiti del debito risultante all'esito del giudizio.

La opposta SOCIETÀ 2, interveniente nel presente giudizio in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato con la Banca, si è costituita con comparsa di risposta dell'11.03.2019 chiedendo di dichiararsi la nullità, improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, con vittoria di spese.

Nessuno si è costituito per la Banca, della quale deve essere dichiarata la contumacia.

Alla udienza del 2.04.2019 la parte opponente, contestando quanto *ex adverso* dedotto, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della SOCIETÀ 2 sostenendo che non risultava

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

essere avvenuta la notificazione della cessione del credito ovvero mancava la annotazione di cui all'art. 58 comma 2 TUB nel Registro delle Imprese.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle questioni preliminari.

All'odierna udienza le parti hanno discusso come da processo verbale da intendersi qui interamente richiamato e trascritto, previo deposito di note finali autorizzate.

2. Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata in diritto la tardività della spiegata opposizione, in quanto ed in sintesi:

- con ricorso datato 20.02.2018 la Banca, in persona del l.r.p.t., ha chiesto al Tribunale di Spoleto la condanna monitoria della SOCIETÀ 1, in persona del l.r.p.t., nonché dei garanti e terzi datori di ipoteca GARANTI DI SOCIETÀ al pagamento della somma di € 791.337,13 in forza di mutuo fondiario di originari euro 850.000,00 a rogito Dott. OMISSIS;

- In data 4.04.2018 l'adito Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto, munito di formula di provvisoria esecutività (cfr. doc. 2 fascicolo oppONENTI);

- In data 11.05.2018 risulta apposta relata da parte dell'Ufficiale giudiziario che ha provveduto a notificare il decreto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla SOCIETÀ, a GARANTI DI SOCIETÀ, depositando copia dell'atto alla casa Comunale e dando avviso della avvenuta notifica mediante raccomandata informativa con avviso di ricevimento (cfr. copia del decreto ingiuntivo prodotta da ambo le parti);

- La notifica del decreto ingiuntivo risulta ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante la ricezione, in data 18.05.2018, della relativa raccomandata informativa, da parte di GARANTE DI SOCIETÀ, sia con riferimento alla copia ad esso indirizzata del che con riferimento a quella della di lui moglie GARANTE DI SOCIETÀ, come da copia dei predetti avvisi allegati al fascicolo della interveniente;

- Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto quindi essere proposta nel termine di 40 giorni con decorrenza dal 18.05.2018, ovverosia entro il 27.06.2018.

- L'odierna opposizione è stata invece proposta con atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario il 5.07.2018 - cfr. relata di notifica apposta in calce alla copia notificata prodotta dalla interveniente volontaria, ovverosia dopo 48 giorni dalla notifica del decreto.

- Le predette risultanze documentali rendono quindi superfluo ogni ulteriore approfondimento della eccezione di tardività della opposizione sollevata dalla opposta che- per l'effetto- risulta pienamente fondata.

- Peraltro l'opponente non ha inteso spiegare l'opposizione tardiva (cfr. atto di citazione), né di conseguenza denunciare- nell'atto introduttivo del giudizio- alcuna irregolarità della notifica del decreto ovvero caso fortuito o forza maggiore (ossia le sole circostanze che - a norma dell'art. 650 c.p.c.- legittimerebbero in astratto la introduzione fuori termine del giudizio di opposizione).

L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente dichiarata inammissibile.

2.1. GARANTI DI SOCIETÀ hanno tuttavia instaurato il presente giudizio, oltre che per vedere revocato l'opposto decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale anche al fine di far condannare la Banca a restituire le eventuali somme illegittimamente addebitate in relazione all'indicato rapporto di finanziamento, compresi gli interessi creditori, nonché al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.

Gli stessi hanno inoltre richiesto dichiararsi la nullità della fideiussione prestata in data 8.10.2007 per le motivazioni illustrate.

Appurata la tardiva proposizione della opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c., cui conseguono l'inammissibilità della stessa e la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo di che trattasi (cfr. Cass. 13252/2006), visto quanto dedotto dalla difesa degli oppONENTI, si

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

deve rilevare che la sopra esposta conclusione consente – unicamente – di esaminare le domande riconvenzionali non assorbite dalla declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione.

Al riguardo, la Suprema Corte -con sentenza n.9361 del 2006 - ha stabilito che:

- “*l’inammissibilità dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all’uopo fissato per la sua proposizione non osta a che l’opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che quella opposizione contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (tardivamente opposto)*” cfr. anche Cass. n. 8083/2006; n. 3769 del 15.3.2001; n. 11235 del 2.11.1990;

- l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione. Tuttavia la domanda contenuta nell'atto di opposizione, deve essere autonoma e distinta dalla richiesta di revoca del decreto per non restare travolta dall'inammissibilità di quest'ultima;

- per stabilire cosa debba intendersi per “autonoma” e “distinta” va tenuto presente che “il giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo esecutivo, non tempestivamente opposto, copre non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. 24.11.2000, n. 15178) –e, a maggior ragione se dedotti con lo stesso atto-, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del *petitum* ovvero della *causa petendi* della domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo”. (Cfr. anche Cass., n. 11602/2002 cit.; Cass., 11.6.1998, n. 5801). Ne consegue che, nell'ipotesi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo il giudice adito non può pronunciarsi né sulle eccezioni né sulle domande riconvenzionali non dotate dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione dichiarata inammissibile per tardività, essendo possibile che l'opposizione medesima produca gli effetti di un originario atto di citazione unicamente con riguardo alle domande autonome e distinte rispetto alla richiesta d'annullamento e revoca del decreto (in tal senso Trib. Parma, 2.7.2013, n. 955; e in termini Trib. Milano, sez. VIII, 25.6.2009, n. 8280, Tribunale Bari, 19.03.2014). Con diretto riferimento al caso di specie, tutte le domande spiegate dall'opponente che, muovendo dal rapporto di mutuo, ne contestano a vario titolo la nullità, devono ritenersi inammissibili, in quanto non risultano munite dei requisiti di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione inammissibile, inerendo al medesimo titolo processuale e sostanziale oggetto della pretesa monitoria (vale a dire, il contratto di mutuo fondiario per notaio OMISSIS stipulato in data 17.04.2008). Al riguardo, si fa riferimento alla chiesta declaratoria di nullità parziale del mutuo, relativamente alle clausole che determinano tassi di interesse correnti e di mora per violazione della legge 108/1996, al conseguente accertamento della gratuità del mutuo, previa rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti; - alla chiesta declaratoria di assenza di ogni inadempimento da parte della mutuataria e di invalidità della risoluzione del mutuo, escludendo tutti gli interessi in favore della Banca; - alla chiesta declaratoria di nullità parziale del mutuo ex art. 1418 c.c. per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., per indeterminazione ed indeterminabilità dei tassi di interesse, nonché al chiesto accertamento della inesistenza del diritto dell'Istituto di credito a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa, anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, dichiarando di conseguenza la violazione del principio di buona fede e correttezza, in conseguenza dei vizi di cui alle precedenti conclusioni, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (cfr. le conclusioni di cui al punto I in via preliminare, con riferimento alle lettere a) e b) esclusa la parte relativa alle garanzie accessorie; cfr. le conclusioni di cui al punto 2, sempre in via preliminare; cfr. ancora le conclusioni di merito di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 di cui all'atto di citazione da intendersi qui totalmente ritrascritte). Siffatte eccezioni e domande riconvenzionali, non risultano affatto dotate di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all'opposizione dichiarata inammissibile, essendo

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

infatti fondate sul medesimo titolo posto alla base della pretesa monitoria e risultano finalizzate, previa revoca del decreto, proprio all'esatta individuazione (nell'ottica di parte) dei rapporti dare-avere. Si ricorda allora che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata (tempestiva) opposizione di un decreto ingiuntivo copre sia l'esistenza del credito azionato, del rapporto cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stesso si fondano, oltre che l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e deducibili con l'opposizione. Pertanto, ove la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente si fondi sulla deduzione di un fatto estintivo del credito portato dal decreto ingiuntivo, il relativo accertamento resta precluso dal giudicato sostanziale conseguente alla mancata tempestiva opposizione, con la conseguenza per cui se ne deve affermare l'improponibilità (così Trib. Bari sez. Ili, 7.3.2012, n. 842, ed ivi richiami alla giurisprudenza di legittimità sulla quale tale soluzione fa leva). Detto in altri termini, le domande riconvenzionali degli opposenti, ruotando intorno alle asserite nullità parziali affliggenti il rapporto di mutuo ed agli asseriti indebiti pagamenti conseguenti a dette nullità, allegando fatti modificativi/estintivi del relativo credito dell'opposta, devono essere dichiarata improponibili, perchè in contrasto con il giudicato interno formatosi in merito a seguito dell'inammissibilità della spiegata opposizione, in quanto tardiva.

Tenuto conto di quanto precede, si ritiene di dover qualificare come domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di revoca del decreto unicamente le seguenti istanze:

- al punto 11 delle conclusioni "condannare la Banca, in persona del I.r.p.t., a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio";
- al punto 12 delle conclusioni (pag. 25 atto di opposizione) "dichiarare la nullità di ogni obbligazione o garanzia accessoria al rapporto principale ivi inclusa la fideiussione prestata dai GARANTI DI SOCIETÀ per tutte le ragioni espresse in atti o, in subordine, dichiarare la responsabilità de fideiussori nei limiti dell'eventuale debito che verrà ritenuto esistente all'esito del presente giudizio".

A tale ultimo proposito, si ribadisce come gli opposenti abbiano dedotto:

- con riferimento alla posizione di GARANTE, il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione omnibus dell'8.10.2007;
- la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede della banca erogatrice, con conseguente nullità dei negozi di garanzia posti in essere in quanto ispirati alla sola logica di rafforzare la posizione creditoria dell'Istituto di credito: la prima fideiussione era infatti finalizzata a garantire un prefinanziamento mediante AC nel conto corrente n. OMISSIS per un importo pari ad euro 50.000,00 e veniva tuttavia accreditato un importo di euro 100.000,00 oltre che un finanziamento chirografario di euro 150.000,00. Tale operazione appariva finalizzata a giustificare la successiva variazione dell'importo della obbligazione fideiussoria del 22.10.2007 sino all'importo di euro 450.000,00. Seguiva poi una lettera aggiuntiva per variazione dell'importo, successiva alla erogazione del mutuo stipulato in data 17.04.2008;
- La nullità della fideiussione bancaria stipulata in conformità al modello ABI sulla base delle censure mosse da parte della Banca d'Italia, come chiarito dall'ordinanza del 12.12.2007 della Corte di Cassazione.

Alla luce delle considerazioni sopra articolate, il giudizio dovrà proseguire unicamente per l'esame delle domande di cui ai punti sopra citati, previa rimessione sul ruolo della controversia e superamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della 2Worlds s.r.l., per quanto ci si accinge ad illustrare.

3. A tale proposito, va premesso che:

- la *legittimatio ad causam*, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto stesso (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

- È ormai acquisito in giurisprudenza che per determinare la legittimazione (o, se si vuole, la situazione legittimante) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 355 del 10/01/2008; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
- Si considera, infatti, che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
- Se, dunque, l'attore afferma di essere creditore del convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
- In diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata - come nel caso in esame - dagli attori oppositori (convenuti in senso sostanziale) col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece da parte opposta (*rectius* interventrice volontaria - Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
- Di conseguenza, i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali. Tali infatti possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "*a priori*" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
- A differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione *ad causam* individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito: per tale suo significato viene definita una condizione della decisione di merito laddove ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia. Ne deriva il diverso regime processuale delle due questioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 355 del 10/01/2008: nella specie, la S.C., rigettando il ricorso avverso la sentenza impugnata, ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione passiva dei convenuti, che nella domanda attorea essi fossero indicati quali autori di illeciti anticoncorrenziali rientranti nella previsione della disciplina dettata dalla legge n. 287 del 1990, la quale regola le azioni di nullità e di risarcimento dei danni nascenti dall'illecito anticoncorrenziale, attenendo invece al merito la questione se gli stessi convenuti fossero in concreto esonerati dall'applicazione della normativa antitrust per avere agito nell'ambito di una delle ipotesi di esenzione disciplinate dalla legge; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).
- Se, infatti, il difetto di *legittimatio ad causam*, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni (cfr., *ex plurimis*, Cass. sent. nn. 6916/1997, 5407/1997, 10843/1997, 2105/2000, 17606/2003, 16158/2005, 24457/2005, 24594/2005, 28227/2005, 4796/2006, 7078/2006, 13756/2006, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/05/2007).

Ne consegue, con diretto riferimento al caso di specie, che quanto eccepito dagli oppositori in relazione all'asserito difetto di legittimazione della SOCIETÀ 2 - per non avere, a loro dire, dato la prova che il credito azionato rientri tra quelli oggetto di cessione - afferisce non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso.

In particolare, gli opposenti hanno eccepito come la interveniente volontaria non avrebbe dimostrato l'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della Banca e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti, né attraverso la notificazione agli stessi opposenti, né attraverso la procedura prevista dall'art. 58 comma 2 TUB, mancando l'iscrizione nel Registro delle Imprese del titolo ceduto.

A tale proposito, giova allora evidenziare che:

- l'art. 111 c.p.c. stabilisce che in caso di successione a titolo particolare nel diritto oggetto di causa, il processo prosegue tra le parti originarie; precisando poi al terzo comma che *"in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso"*;

- Sotto il profilo sostanziale si evidenzia che *"...con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art.1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15364; Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 21/1/2005, n. 1312 )"*- cfr. Cass. n. 4713 del 2019;

- nella stessa pronuncia, si è inoltre precisato che *"...dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente al cessionario quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può tuttavia liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha comunque conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio (che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi) l'adempimento al cedente nonostante tale conoscenza non ha più efficacia liberatoria (v. Cass., 2/2/2001, n. 1510. E già Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr. altresì, più recentemente, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954 )"*;

- In materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma prevede che *"La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità"*;

- l'art. 58, secondo comma del Testo Unico Bancario, al fine di agevolare la realizzazione della cessione *"in blocco"* di rapporti giuridici ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione;  Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto. Essa pertanto, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., realizzandone il medesimo effetto di pubblicità. - Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 13954 del 2006).

- Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è inoltre sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188 del 2017).

Tanto osservato in termini generali, gli opposenti lamentano come la cessionaria non abbia dato prova dell'esistenza del diritto fatto valere, in ragione della mancata dimostrazione della iscrizione della cessione del credito nel Registro delle Imprese.

In particolare, gli attori contestano che seppur sia stata data prova della pubblicazione all'interno della Gazzetta ufficiale di detto trasferimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 58 co. 2 TUB, sarebbe dovuto essere iscritto anche nel Registro delle Imprese.

A supporto di tale deduzione, vengono citati due precedenti di merito (Trib. Benevento 7.08.2018; Trib. Palmi n. 81 del 2019), secondo cui i gli adempimenti prescritti dall'art. 58 TUB (pubblicità in Gazzetta Ufficiale ed iscrizione su Registro delle Imprese) costituirebbero entrambi indispensabili requisiti per la conoscibilità del credito in capo al debitore ceduto.

Supporta tale conclusione, il ragionamento secondo cui tali elementi sarebbero ambedue necessari al fine di assolvere ad:

1) esigenza di conoscibilità: permettere al debitore ceduto di conoscere dei fatti modificativi relativi al suo rapporto contrattuale ed, eventualmente, di potersi opporre alla cessione del credito;

2) esigenza di certezza: individuare il rapporto creditizio in oggetto tra quelli ceduti "in blocco", laddove l'ulteriore adempimento dell'iscrizione nei Registri delle Imprese dei singoli crediti fornirebbe indicazioni con particolare riferimento ad ognuno di essi.

In relazione al punto sub 1), è opportuno ricostruire la ratio della disciplina di cui al Testo Unico Bancario.

Si osserva, al riguardo, che nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 13954 del 2006).

La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito è finalizzata, quindi, a rendere più semplice la circolazione dei crediti, non dovendo essere intesa in modo rigido come nel caso delle formalità richieste per degli atti giudiziari.

Ciò in quanto la notificazione non è soggetta a requisiti di forma, essendo sufficiente che assicuri la "conoscibilità" della cessione in capo al debitore ceduto.

E, proprio per tale ragione, la comunicazione dell'avvenuta cessione può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.

Senonché, nel caso di specie, deve ritenersi compiutamente assolta la finalità di rendere conoscibile al debitore ceduto i fatti modificativi del rapporto contrattuale, posto che la società cessionaria nella propria comparsa di costituzione ha informato, in premessa, dell'acquisto pro soluto dalla Banca relativamente ai crediti vantati dagli stessi Istituti di credito (compreso quello per cui è causa) producendo copia dell'estratto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla finalità di cui al punto sub 2), deve poi ritenersi che secondo il costante indirizzo di Legittimità, assolve alla esigenza di certezza la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, evidenziandosi con sentenza n. 5997 del 2006 e, più recentemente con la pronuncia n. 31188/2017, che "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

single categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.

Nel caso di specie, nell’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla SOCIETÀ 2 risultano ad essa ceduti tutti i crediti della Banca, derivanti dal rapporto di finanziamento sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 e, in particolare, viene riportato che “è stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017”.

Non sussistono pertanto dubbi a che – indipendentemente dall’avvenuta iscrizione o meno nel registro delle imprese – il credito qui fatto valere – tenuto conto della formula generale ed omnnicomprensiva contenuta in Gazzetta, essendo sorto prima del 31.12.2017 e dopo l’1.01.1970 – sia da ricomprendere tra i crediti ceduti alla odierna interventrice ex art. 111 c.p.c.

Va da sé che la ratio della speciale normativa di cui all’art. 58 T.U.B. risulta pienamente rispettata, dovendosi ritenere assolti entrambi i requisiti di certezza e conoscibilità della intervenuta cessione, anche in difetto di prova della avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese, con conseguente rigetto della sollevata eccezione.

Sotto altro profilo, si rileva anche accedendosi alla tesi di parte opponente - per la quale non sarebbe pertinente il richiamo al precedente di Legittimità citato dalla opposta secondo cui “qualora il cessionario del credito, ossia l’attuale titolare del diritto di credito per la soddisfazione del quale si procede, abbia spiegato il proprio intervento, si verifica l’estromissione automatica del cedente dal processo esecutivo, senza necessità che essa venga disposta espressamente dal giudice, in quanto cedente e cessionario non possono condividere lo stesso ruolo” (cfr. Cass. 21395/2018), poiché dettato per il processo esecutivo – che la conseguenza di ciò è unicamente la mancata formale estromissione dal giudizio della Banca in difetto di consenso espresso dagli oppositori e non già la inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dalla SOCIETÀ 2, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., nei confronti ed in favore della quale l’odierna sentenza è certamente idonea a produrre effetto.

Ciò posto e dandosi atto proprio del mancato consenso alla estromissione dal giudizio della Banca, il processo dovrà proseguire nella contumacia della stessa.

4. In conclusione, pertanto:

- deve essere dichiarata la inammissibilità della proposta opposizione, in quanto tardiva;
- deve essere dichiarata la inammissibilità delle eccezioni e domande riconvenzionali proposte dagli oppositori al punto I in via preliminare, con riferimento alle lettere a) e b) - esclusa la parte relativa alle garanzie accessorie - e delle conclusioni di cui al punto 2, sempre in via preliminare, nonché delle conclusioni di merito di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di cui all’atto di citazione da intendersi qui totalmente ritrascritte e di ogni altra richiesta non espressamente richiamata che non sia da intendere come domanda riconvenzionale autonoma nel senso sopra chiarito;
- la causa deve essere rimessa sul ruolo, per la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. e per il prosieguo del giudizio per ciò che concerne le domande di cui ai punti 11 e 12 delle conclusioni sopra richiamate;
- deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli oppositori. Spese al merito.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Spoleto, parzialmente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. OMISSIS, così provvede:

*Sentenza, Tribunale di Spoleto, Giudice Sara Trabalza, n. 522 del 9 luglio 2019*

- DICHIARA la contumacia della Banca;
- DICHIARA l'opposizione proposta da GARANTI DI SOCIETÀ avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS già provvisoriamente esecutivo, inammissibile per tardività, con conseguente definitiva esecutività del decreto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- DISPONE la rimessione della causa nel ruolo, come da separata ordinanza, limitatamente alle domande di cui ai punti 11 e 12 delle conclusioni di cui di cui all'atto di citazione;
- RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della SOCIETÀ 2 per le causali di cui in motivazione;
- RIMETTE al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.

Spoleto, 9.07.2019

Il Giudice  
Dott.ssa Sara Trabalza

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS